

Codice A2204B

D.D. 23 settembre 2026, n. 1498

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e la Fondazione Snam Ets per la sperimentazione e la realizzazione del progetto "Verde Inclusivo" nel territorio regionale (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 7 settembre 2026, n. 3-3007).



ATTO DD 1498/A22000/2026

DEL 23/09/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e la Fondazione Snam Ets per la sperimentazione e la realizzazione del progetto “Verde Inclusivo” nel territorio regionale (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 7 settembre 2026, n. 3-3007).

Richiamata la dgr n. 3-3007 del 7 settembre 2026, ai sensi della quale la Giunta regionale ha disposto nell’ambito della legge regionale n. 1/2004, l’avvio della sperimentazione finalizzata alla realizzazione di un progetto mirato al reinserimento sociale di persone fragili post-riabilitazione, da attuarsi mediante iniziative di formazione e di lavoro volte a garantirne l’autonomia, stabilendo al riguardo che:

- la Direzione regionale “Welfare”, Settore “Programmazione socio-assistenziale, socio-sanitaria e governance degli ambiti territoriali sociali”, provvede all’approvazione dello schema del relativo protocollo e la sua successiva sottoscrizione con la Fondazione Snam ETS, per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, del progetto denominato “Verde inclusivo”;
- eventuali altre proposte di collaborazione da parte di soggetti con analoghe caratteristiche dovranno allo stesso modo prese in considerazione per avviare simili iniziative;
- la Direzione regionale “Welfare”, Settore “Programmazione socio-assistenziale, socio-sanitaria e governance degli ambiti territoriali sociali”, adotta gli atti e i provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione in oggetto.

Richiamata altresì la citata proposta presentata da Fondazione Snam ETS – agli atti presso il settore regionale precedente - inerente la sperimentazione della realizzazione del progetto “Verde Inclusivo” nell’ambito del territorio piemontese, i cui obiettivi sono i seguenti:

- l’accompagnamento di persone potenzialmente fragili nella delicata fase immediatamente successiva all’uscita dal periodo di riabilitazione;
- l’avvio di un percorso di crescita e realizzazione personale tramite la formazione professionale e un’attività lavorativa che, tendenzialmente, possa diventare stabile;
- l’instaurazione tramite il lavoro di un rinnovato rapporto, su basi solide e durevoli, tra i beneficiari del progetto e il contesto sociale;
- l’applicazione della progettualità proposta nello specifico contesto dell’edilizia sociale regionale

e degli attori ad essa afferenti;

- la riduzione dell'impatto sui servizi sociali territoriali attraverso il re-inserimento delle persone fragili in uscita dai percorsi di recupero dalle dipendenze.

Precisato che lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e la Fondazione Snam ETS per la sperimentazione e la realizzazione del progetto “*Verde Inclusivo*” nel territorio regionale:

- descrive attività che le Parti potranno realizzare su base volontaria e non ha pertanto natura vincolante;
- non prevede impegni finanziari a carico della Regione Piemonte.

Sottolineato inoltre che il Protocollo contiene, fra gli altri, i seguenti punti principali:

- l'oggetto e le finalità;
- gli impegni delle parti e le relative modalità operative;
- la durata;
- le modalità di trattamento dei dati personali (indicando al riguardo che entrambe le parti agiscono in qualità di Titolare relativamente ai dati trattati per le attività di competenza);
- le indicazioni in tema di verifiche e monitoraggio.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri contabili, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate dalla Fondazione Snam con risorse proprie dell'ente stesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l.r. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- l.r. n. 7/2024 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese";
- legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);
- d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- dgr n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021,;

determina

1. di approvare lo schema di **Protocollo di Intesa** da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Fondazione Snam Ets per la sperimentazione e la realizzazione del **progetto “Verde Inclusivo”** nel territorio regionale, della durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, allegato A alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. che il presente provvedimento non comporta oneri contabili, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

3. di demandare all'Ufficio competente l'adozione degli adempimenti operativi necessari all'attuazione del presente Protocollo di Intesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 23 c. 1 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)
Firmato digitalmente da Marco Musso

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA

per la sperimentazione e la realizzazione del progetto

“Verde Inclusivo”

nella Regione Piemonte

2026 - 2029

TRA

Regione Piemonte – Direzione Welfare, con sede legale in Torino, piazza Piemonte n. 1, codice fiscale 80087670016, Partita IVA 02843860012 (di seguito anche denominata “Regione”), che interviene nel presente atto nella persona...

E

Fondazione Snam ETS, con sede legale in Milano, via Vezza D’Oglio n. 6, codice fiscale 97786900155, iscrizione al Runts n. 80464, (di seguito anche denominata “Fondazione Snam”) rappresentata da...

(di seguito, congiuntamente, le “Parti” e singolarmente, la “Parte”).

PREMESSO CHE

Regione Piemonte riconosce, promuove e sostiene l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa (art. 1, l.r. n. 7/2024).

Nell’ambito delle proprie competenze in tema di politiche sociali (disciplinate dalla l.r. n. 1/2004), Regione Piemonte:

- adotta misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative (art. 3, co. 2, lett. i);
- realizza iniziative di interesse regionale, promuove e concorre alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, realizza e coordina iniziative a livello europeo e internazionale (art. 4, co. 1, lett. m);
- opera attraverso la programmazione e la realizzazione in partenariato mediante il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi o intese con soggetti pubblici e privati, e alla promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici o privati (art. 7 bis, co. 1, lett. b);

- riconosce gli Enti del terzo settore quali soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale (art. 11, co 1).

Richiamati inoltre i principi definiti dalla L.R. 7/2024 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese” e in particolare:

- la promozione e la valorizzazione nonché la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (art. 4, co 3);
- la possibilità di sottoscrivere, nelle materie di competenza regionale, con gli enti del terzo settore, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni oppure patti (intese), finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (art. 13, co. 1).

PREMESSO ALTRESI' CHE

Fondazione Snam non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Persegue lo sviluppo, l'adozione, la promozione e la diffusione di pratiche innovative, efficaci e solidali in grado di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico in aree prioritarie di interesse pubblico. In particolare, senza discriminazioni di nazionalità, genere, razza o religione, la Fondazione persegue e promuove la riqualificazione delle aree più vulnerabili, anche attraverso la protezione e la cura del patrimonio paesaggistico e dell'ambiente, nonché il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali in ogni loro espressione.

Fondazione Snam è una fondazione d'impresa che dal 2017 contribuisce alla transizione giusta e si attiva sul territorio nazionale per contrastare la povertà energetica, educativa e alimentare, attraverso il sostegno a progetti concreti - aperti a cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni del terzo settore e imprese for profit - dedicati ad alcuni contesti particolarmente fragili sul territorio nazionale. Fondazione Snam lavora per generare impatto sociale positivo sulla comunità, focalizzandosi sui beneficiari delle iniziative.

VISTE

la DGR 7 settembre 2026, n. 3-3007 avente ad oggetto “*Legge regionale n. 1/2004. Disposizioni sull'avvio della sperimentazione finalizzata alla realizzazione di un progetto mirato al reinserimento sociale di persone fragili postriabilitazione, da attuarsi mediante iniziative di formazione e di lavoro volte a garantirne l'autonomia*”

la DD n.... del... avente ad oggetto...

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Con il presente Protocollo (“il Protocollo”) le Parti intendono avviare un’intesa su base volontaria e non vincolante finalizzata ad assumere iniziative coordinate ed efficaci, da sviluppare nel rispetto del quadro normativo e regolatorio applicabile, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata.
2. Oggetto del Protocollo è la diffusione e il sostegno nella realizzazione sul territorio piemontese del progetto “*Verde Inclusivo*”, promosso da Fondazione Snam.
3. Il progetto - illustrato in modo approfondito nel documento redatto da Fondazione Snam agli atti della Direzione regionale Welfare - intende favorire il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti, in particolare di giovane età, che hanno di recente affrontato con successo un processo di riabilitazione dalla tossicodipendenza; tale processo di reinserimento avviene attraverso la formazione professionale e l’impiego in attività di manutenzione del verde, con specifica attenzione alle aree verdi di competenza delle amministrazioni pubbliche.
4. La collaborazione è finalizzata a raggiungere determinati obiettivi:
 - l’accompagnamento di persone potenzialmente fragili nella delicata fase immediatamente successiva all’uscita dalla fase di riabilitazione;
 - l’avvio di un percorso di crescita e realizzazione personale tramite la formazione professionale e un’attività lavorativa che, tendenzialmente, possa diventare stabile;
 - l’instaurazione tramite il lavoro di un rinnovato rapporto, su basi solide e durevoli, tra i beneficiari del progetto e il contesto sociale;

- l'applicazione della progettualità proposta nello specifico contesto dell'edilizia sociale regionale e degli attori ad essa afferenti;
- la riduzione dell'impatto sui servizi sociali territoriali attraverso il re-inserimento delle persone fragili in uscita dai percorsi di recupero dalle dipendenze.

5. Il presente Protocollo descrive attività che le Parti potranno realizzare su base volontaria non ha natura vincolante. Non costituisce inoltre, né può essere interpretato, come impegno di Fondazione Snam, e/o della Regione alla realizzazione e/o alla concessione di finanziamenti o altre forme di supporto finanziario all'intesa o ad iniziative e azioni individuate nel corso del suo periodo di operatività, la cui concreta realizzazione sarà subordinata al soddisfacente completamento delle istruttorie interne, all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti e alla definizione di appositi accordi vincolanti che definiranno l'eventuale coinvolgimento delle Parti e/o delle società del gruppo Snam, e/o di eventuali soggetti terzi, e dello schema contrattuale da applicarsi nonché dei ruoli e delle obbligazioni dei soggetti coinvolti, oltre che i tempi e le modalità operative. Si precisa altresì che ogni iniziativa dovrà essere preventivamente valutata anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e policy interni di ciascuna Parte.

6. Rimangono fermi e in nessun caso innovati dal presente Protocollo gli impegni e le obbligazioni eventualmente sussistenti a seguito di altri protocolli, convenzioni o accordi, comunque denominati, esistenti tra le Parti.

Art. 2 – Modalità di attuazione

1. Nel suo ruolo di promotore e di responsabile del progetto, nonché di gestore generale delle relative attività, Fondazione Snam intende:

- selezionare - quali eventuali partner - soggetti pubblici, privati e del privato sociale che offrano capacità tecniche e professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi del progetto;
- inserire nelle attività progettuali beneficiari che rispondano ai requisiti posti dal progetto;
- verificare il rispetto della normativa dedicata alla tutela dei lavoratori e operare affinché l'inserimento lavorativo di tipo temporaneo possa assumere caratteri di stabilità.

2. Regione Piemonte garantisce:

- la diffusione delle attività progettuali, con particolare attenzione alla trasmissione di informazioni verso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
- la diffusione della proposta progettuale, come opportunità di recupero, nel sistema delle strutture accreditate per l'area delle dipendenze;
- la diffusione del progetto nella rete dei servizi territoriali per il lavoro;
- la promozione e la verifica dei relativi risultati attraverso canali istituzionali e reti territoriali;
- lo scambio di buone pratiche con progettualità simili sul territorio regionale.

3. Le Parti concordano in merito alla possibilità di apporre i rispettivi loghi sul materiale di produzione propria o congiunta inerente all'iniziativa da diffondere pubblicamente, previa verifica di ogni singolo documento o simile; tale utilizzo è consentito esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

4. I referenti del presente protocollo di intesa sono:

- per Regione Piemonte...
- per Fondazione Snam...

5. Nella realizzazione del presente Protocollo, le Parti organizzano incontri periodici, anche in modalità telematica, e si impegnano a porre in atto ogni modalità ritenuta idonea allo scambio di informazioni, dati, documenti, improntando i reciproci rapporti sui principi di trasparenza, correttezza e buona fede.

Art. 3 – Durata

1. Il protocollo di intesa decorre dalla sottoscrizione e ha la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile con il consenso di entrambe le Parti.

2. Alla scadenza, per le sole attività connesse al completamento di eventuali progetti in corso di realizzazione, le Parti possono concordare per iscritto una proroga per un massimo di sei mesi.

Art. 4 – Oneri finanziari

1. Non sono previsti impegni finanziari a carico della Regione Piemonte.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti si avvalgono ognuna delle proprie strutture e costituiscono gruppi di lavoro comuni.

Art. 5 – Responsabilità amministrativa e anticorruzione

1. Fondazione Snam dichiara di conformarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, nell'attuazione del presente Protocollo, si impegna ad improntare i propri comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza della predetta normativa.
2. La Regione dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione.
3. Le Parti dichiarano inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegnano a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione, fra le quali si intendono la Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e le rilevanti previsioni del Codice Penale italiano in materia di corruzione.
4. Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere il presente Protocollo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 6 – Pubblicità

Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente e per iscritto i relativi contenuti di massima a meno che tale comunicazione, comunicato stampa o dichiarazione pubblica non siano richiesti dalla legge, o da un'autorità competente legittimamente autorizzata a richiedere tale divulgazione, dandone previa notizia all'altra Parte, ove legalmente possibile.

Art. 7 – Trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), pertanto si obbligano a eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al presente Protocollo.
2. Le Parti sono individuate quali Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per i dati che acquisisce direttamente per le attività oggetto del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati.
4. I dati personali acquisiti e/o ricevuti, da ciascuna delle Parti, in esecuzione del Protocollo, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali gli stessi saranno raccolti e trattati, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità.
5. Qualora si trovino nella condizione di affidare all'esterno, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo volto a formalizzare il ruolo privacy assunto da tali soggetti, se in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali. In caso di nomina a Responsabile, la sottoscrizione di un accordo di nomina ex art. 28 GDPR è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Art. 8 – Verifiche e monitoraggio

1. L'iniziativa in oggetto riveste per la Regione carattere sperimentale e pertanto richiede una verifica puntuale delle attività poste in essere e dei risultati raggiunti, affinché sia costantemente accertato il rispetto dell'interesse pubblico e dei fini istituzionali posti alla base dell'intervento dell'ente regione.
2. A tal fine, oltre al confronto periodico instaurato tra le Parti, Fondazione Snam provvede a inviare a Regione, con cadenza annuale, un rapporto contenente gli elementi principali dell'attività svolta.

Art. 9 – Clausole di revisione

1. Le eventuali modifiche ed estensioni del presente accordo dovranno essere concordate tra le Parti firmatarie tramite approvazione e sottoscrizione di un successivo atto integrativo.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 10 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente protocollo di intesa.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il foro di Torino sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente protocollo di intesa.

Art. 11 – Limitazioni di responsabilità

1. Ciascuna Parte assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Pertanto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per:
 - a) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall'interruzione o risoluzione del presente Protocollo o delle trattative per la definizione degli eventuali accordi collegati e connessi;
 - b) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione o alla risoluzione del presente Protocollo.

Art. 12 – Registrazione

La presente intesa è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13 – Natura non vincolante

1. Questo Protocollo non determina alcun impegno vincolante delle Parti alla realizzazione in tutto o in parte delle iniziative descritte all'Articolo 1.
2. Questo Protocollo non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, *joint venture*, società o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte potrà rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Protocollo ed al suo oggetto.

Art. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate come segue:

- quanto alla Regione...

- quanto a Fondazione Snam...

Letto, confermato e sottoscritto.

Direzione regionale Welfare

Fondazione Snam

.....

.....